

Trento, 22/01/2015

Protocollo:1271 / RU

Rif.: //

A tutti gli utenti del settore “autotrasporto”  
Loro sedi mediante e-mail

Allegati: //

**OGGETTO:** Agevolazione sul gasolio autotrasporto.

Com'è noto, l'art. 61 del D.L. 24.01.2012, n.1, ha introdotto delle rilevanti modifiche al DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, intervenendo, tra l'altro, sul termine in esso stabilito per la presentazione della **dichiarazione** utile alla fruizione dei benefici fiscali in parola.

In particolare, la suddetta dichiarazione, avente precedentemente carattere annuale, deve ora essere presentata con periodicità **trimestrale**, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (termine ordinatorio e non perentorio).

L'art. 4 del suddetto DPR prevede che se è stata richiesta la modalità di rimborso mediante compensazione, decorso il periodo previsto (60 gg. dalla presentazione), senza aver ricevuto comunicazione di diniego dall'Ufficio, l'istanza si considera accolta e, giuridicamente, la stessa istanza assume la forma di provvedimento legittimante la compensazione, da effettuare mediante l'impiego del mod. F/24 e del codice tributo 6740.

È possibile compensare entro l'anno solare successivo a quello in cui è maturato il credito. Qualora, entro tale termine, non fosse stato esaurito il credito, entro i 6 mesi dell'anno seguente (30 giugno) deve essere presentata istanza di rimborso in denaro, superato tale termine non è più possibile recuperare il credito residuo.

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione delle dichiarazioni trimestrali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto il software specifico che consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.

Il software predispose un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti interessati possono trasmettere all'Agenzia esclusivamente per mezzo del Servizio Telematico Doganale-E.D.I., oppure presentare in forma cartacea presso i competenti Uffici delle Dogane e dei Monopoli. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale-E.D.I., si rammenta che, come disposto dalla Centrale Agenzia, il contenuto della dichiarazione di consumo da presentare in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, **deve inoltre essere riprodotto sul supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da allegare alla medesima dichiarazione.**

È di tutta evidenza che la presentazione trimestrale delle istanze abbia comportato una quadruplicazione del lavoro, che ha reso difficile l'emissione dell'eventuale provvedimento (cd. attestazione) entro i 60 gg. dal ricevimento della dichiarazione.

Da un monitoraggio effettuato sull'utenza di quest'Ufficio, che allo stato è composta

Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento  
UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO  
Area Assistenza ed Informazione agli Utenti

complessivamente da 783 soggetti, è emerso che 250 utenti, corrispondente al 32 %, si avvale delle modalità di presentazione con il servizio telematico, 360, pari al 46%, presenta l'istanza in forma cartacea, accompagnandola con il supporto informatico. Il restante 22% di utenti, 173 soggetti, presenta solo l'istanza cartacea, senza il previsto supporto informatico.

In proposito, **si sottolinea l'obbligatorietà, nel caso di presentazione dell'istanza cartacea, di allegare il supporto informatico col file "DIC"**. Ciò in forza della previsione contenuta nell'art. 67 del Testo Unico delle Accise (D. Lgs. n. 504/1995), che attribuisce all'Amministrazione Finanziaria la facoltà di impartire le disposizioni specifiche per i singoli casi di competenza.

Al riguardo, al termine di ogni trimestre, l'Agenzia delle Dogane predispone il software relativo per la compilazione dell'istanza di rimborso, stabilendo nelle relative note esplicative di accompagnamento, per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale-E.D.I., **che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea, proprio perché resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione.**

Pertanto, nell'invitare ancora una volta, al fine di velocizzare l'acquisizione nel sistema informativo doganale A.I.D.A. delle relative dichiarazioni trimestrali di rimborso, alla trasmissione in modalità telematica esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale (S.T.D.), **si comunica formalmente che eventuali, ulteriori istanze presentate in forma cartacea non accompagnate da supporto informatico riprodotte l'istanza in formato ".DIC", non saranno più ricevibili, ed in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, prima parte, del DPR 277/2000, dovranno essere integrate col suddetto file elettronico.**

Si rammenta che l'istanza incompleta comporta la **sospensione dei termini** procedurali, anche per l'eventuale formazione del c.d. "silenzio-assenso".

Infine, **s'invitano** gli utenti a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail al seguente recapito: [dogane.trento.urp@agenziadogane.it](mailto:dogane.trento.urp@agenziadogane.it)

Con l'occasione si ricorda che **i funzionari dell'Area Assistenza ed Informazione di questo Ufficio sono a disposizione per assistere gli utenti che vogliono aderire al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.**, al seguente indirizzo:

<b>Area Assistenza ed Informazione agli Utenti</b> E-mail: <a href="mailto:dogane.trento.urp@agenziadogane.it">dogane.trento.urp@agenziadogane.it</a> - Tel. 0461/272325 - Fax 0461/272396	
Responsabile:	dott. Giuseppe PACELLA Tel. 0461/272328

*Il Direttore dell'Ufficio*

Ing. Emiddio TORRE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. vo n. 39/1993)